



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 376 del Registro

OGGETTO: Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9, art. 38 Legge regionale 1.08.2020 n.26, art.6 - T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 *ter*, comma 2, e art. 22 *quater* – Trasferimento a titolo gratuito delle infrastrutture pubbliche e stradali ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Squinzano (LE) Fg. 49 p.lle 1378, 1388, Fg 51 p.lle 112, 121, 127, 132, 135, 149, 162, 167, 168.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP;

VISTO l'art. 38 comma 2 della predetta legge il quale dispone che per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSAP all'atto dell'estinzione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti;

VISTO l'art.6 della Legge Regionale n.26/2020 che decreta che tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso comune per l'interesse pubblico che rivestono.

VISTO l'art. 22 *ter*, della L.R n. 4/2013 “Trasferimento e alienazione”, il quale dispone al comma 1, lett. a) I beni ex Riforma Fondiaria possono essere: *trasferiti a titolo gratuito agli enti che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale* – e al comma 2: *Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione*;



REGIONE PUGLIA

VISTO il comma 1, dell'art. 22 *quater*, della L.R n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui al comma 1 lett. a e comma 2, dell'art. 22 *ter*, al trasferimento si provvede con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali;

VISTO che il comma 3 dello stesso articolo, prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 334 del 25/03/2025 con cui la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 *ter* della L.R n. 4/2013 e s.m.i. il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Squinzano (LE), catastalmente individuate nell' Allegato "A", della predetta deliberazione;

RILEVATO che il Comune di Squinzano con D.C.C. n. 24 del 29/04/2025 ha preso atto della D.G.R. n. 334 del 25/03/2025 che ha disposto il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali, realizzate dalla Riforma Fondiaria (ex ERSAP), in favore del Comune di Squinzano.

CONSIDERATO che, in adempimento ai commi 2 e 3 dell'art. 22 *ter* e del comma 1 art. 22 *quater*, della L.R n. 4/2013, occorre procedere al trasferimento delle infrastrutture pubbliche e delle opere di viabilità della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Squinzano (LE), e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.

DECRETA

Art.1

Le infrastrutture pubbliche e le opere di viabilità realizzate dalla Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di Squinzano (LE), ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 2 della L. R. n. 4/2013 e ss.mm.ii. e per gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 25/03/2025, sono trasferite gratuitamente nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Squinzano (LE). Esse sono vincolate al conseguimento di



REGIONE PUGLIA

preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

Art. 2

Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente Decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Art. 3

I cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto terreni del Comune di Squinzano (LE) come segue:

Foglio	Particella	Superficie
49	1378	5164
49	1388	3525
51	112	3170
51	121	300
51	127	10
51	132	220
51	135	30
51	149	310
51	162	600
51	167	340
51	168	4094

Art. 4

Il presente Decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore del Comune di Squinzano (LE) dei cespiti così come sopra individuati all'art. 3, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.



REGIONE PUGLIA

Art. 5

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di Squinzano (LE), agli effetti dell'Iva, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6

Il Comune di Squinzano (LE) è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà. Le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento e voltura delle predette strade sono a totale carico del Comune di Squinzano (LE) ai sensi dell'art. 22 *nonies*, comma 1, della L.R. 4/2013, con esonero dell'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante.

Art. 7

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

Bari, lì 1 luglio 2025

EMILIANO